



# COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048  
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

### DETERMINAZIONE N. 397 DEL 22/12/2022

<b>OGGETTO:</b>	AREA EX ERCOS - «PROPOSTA TECNICA (CON RISERVA) PER LA SISTEMAZIONE/MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELL'AREA DENOMINATA "EX ERCOS, VIA 4 NOVEMBRE, MONTICELLI BRUSATI" CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA DEL TORRENTE "VALLE FONTANA BRUNA"» - APPROVAZIONE
-----------------	--

<b>Responsabile del Servizio:</b>	Geom. Giampietro Fongaro
-----------------------------------	--------------------------

#### IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- in data 9 dicembre 2016, la Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 6397/2016 del Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia, avente ad oggetto: "*Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 3, D.lgs. 152/2006*", ha individuato la Società Ercos S.p.A. quale soggetto responsabile dell'inquinamento dell'area Ex Ercos, sita in via 4 Novembre a Monticelli Brusati (BS);
- in data 23 settembre 2021, è stata emessa la Determinazione n. 301, con la quale, *inter alia*, è stata disposta in capo a Ercos S.p.A. la rimozione dei rifiuti interrati presenti nell'area, da attuarsi nel rispetto del D.lgs. 152/2006, previa effettuazione di sopralluogo in contraddittorio per la quantificazione e la qualificazione dei rifiuti, nonché successivamente la predisposizione di un'analisi del rischio sito specifica, come previsto dall'art. 242, comma 4, D.lgs. 152/2006;
- la Determinazione n. 301 del 23 settembre 2021 è stata notificata ad Ercos S.p.A. in data 27 settembre 2021, e al signor Giorgio Ruffini, in qualità di legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione di Ercos S.p.A. in data 30 settembre 2021;
- in data 22 ottobre 2021, con nota protocollo n. 8157 del 22/10/2021 - non avendo Ercos S.p.A. provveduto a porre in essere gli adempimenti prescritti con la sopracitata Determinazione n. 301 del 2021 – la scrivente Amministrazione procedeva a sollecitare un tempestivo riscontro;
- in data 27 ottobre 2021, con nota registrata al protocollo comunale in data 28/10/2021, n. 8274, Ercos S.p.A. riscontrava il suddetto sollecito chiedendo la convocazione di un incontro tecnico *«al fine di poter procedere a un confronto costruttivo sulle eventuali*

*iniziative da assumere in merito alla vicenda in esame» e «ricercare congiuntamente soluzioni ragionevoli anche ai fini di una effettiva tutela dei vari interessi in gioco, ivi compresi quelli pubblici»;*

- in data 29 ottobre 2021, il Comune di Monticelli Brusati convocava l’incontro tecnico richiesto;
- in data 11 novembre 2021, aveva luogo un primo incontro, che, su richiesta di Ercos S.p.A. e Primont S.r.l., veniva rinviato ad altra data, al fine di consentire agli stessi di poter procedere ad illustrare la loro posizione sull’area *ex* Ercos ai legali che assistono l’amministrazione;
- in data 19 novembre 2021, con nota registrata al protocollo generale n. 9019 il 22 novembre 2021, Ercos S.p.A. presentava a Codesta Amministrazione *«istanza (CON RISERVA) di avvio della procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica ex art. 242, comma 4, d. lgs. 152/2006 e contestuale istanza di annullamento ex art. 21-nonies, legge 241/1990 – e, IN SUBORDINE, di sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione ex art. 21-quater, comma 2, legge 241/1990 – della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS) n. 301 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto «D.LGS. 152/2006 – ERCOS S.P.A. – Area Ex Ercos, Via 4 Novembre, Monticelli Brusati (BS) – Conclusione negativa con prescrizioni di approvazione della relazione tecnica recante “Considerazioni Finali sulle acque circolanti nel sito” e successive integrazioni e aggiornamenti”»;*
- in data 23 novembre 2021, in considerazione della suddetta richiesta, Ercos S.p.A. depositava un documento denominato *“Relazione tecnica preliminare alla elaborazione del documento di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica contenente la descrizione delle attività da compiersi in campo”;*
- in data 7 dicembre 2021, con comunicazione registrata la protocollo comunale n. 9549, codesta Amministrazione procedeva alla convocazione di un Conferenza di Servizi per il 17 dicembre 2021;
- in riscontro alla suddetta convocazione, nei giorni immediatamente successivi, pervenivano all’Amministrazione comunale i seguenti riscontri/istanze:
  - nota, registrata la protocollo comunale n. 9638 del 13/12/2021, di Arpa Lombardia, Dipartimento provinciale di Brescia e Mantova, la quale, da un lato, comunicava la propria indisponibilità a partecipare alla conferenza di servizi originariamente convocata e la disponibilità a presenziare, invece, ad un incontro di carattere tecnico, mentre, dall’altro, evidenziava come, al momento, non risultava essere stato presentato, dal soggetto interessato, alcun documento che potesse essere oggetto di valutazione e approvazione ai sensi dell’art. 242 D.lgs. 152/2006;
  - istanza del 14/12/2021, registrata al protocollo comunale n. 9739 il 15/12/2021, da parte di Giorgio Ruffini, in proprio e in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Ercos S.p.a., volta - oltre a sollecitare riscontro all’istanza del 19 novembre 2021 - a chiedere a Codesta Amministrazione di *«rinviare la prima riunione della conferenza di servizi a data successiva all’incontro di carattere tecnico (...);»;*
  - nota, registrata al protocollo comunale n. 9774 in data 16 dicembre 2021, di ATS Brescia – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta, la quale comunicava di rimanere in *“attesa delle valutazioni che dovessero emergere nell’incontro di carattere tecnico con codesto Comune al quale ARPA ha dato propria disponibilità a presenziare”;*
- in data 17 dicembre 2021 codesta Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza depositata da Ercos S.p.A. in data 22 novembre 2021;

- in data 20 dicembre 2021, protocollo n. 9096, codesta Amministrazione, in accoglimento della precitata istanza del 14 dicembre 2021, disponeva la convocazione di un incontro tecnico, da tenersi in via telematica, per il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 10.00;
- in data 27 dicembre 2021, l'avvocato Andrea Martelli trasmetteva, a mezzo pec, a codesta amministrazione, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini, osservazioni *ex* articolo 10 *bis* Legge 241/1990 e relativi approfondimenti tecnici;
- in data 7 gennaio 2022, con nota protocollo n. 90, codesta Amministrazione rigettava l'istanza presentata in data 22 novembre 2021 da Ercos S.p.A.;
- in data 13 gennaio 2022, aveva luogo il suddetto incontro tecnico, alla presenza del Comune di Monticelli Brusati, suoi legali e consulenti, del difensore e dei consulenti di Ercos S.p.A. e di Primont S.r.l. in liquidazione, attuale proprietaria dell'area, nonché di ARPA Brescia e Provincia di Brescia;
- in data 26 aprile 2022, alla luce del suddetto incontro tecnico, Giorgio Ruffini, in proprio e in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Ercos S.p.A., depositava presso l'Amministrazione comunale nota avente ad oggetto: «*Proposta tecnica (con riserva) per la sistemazione/messa in sicurezza definitiva dell'area denominata "ex Ercos, via 4 novembre, Monticelli Brusati (BS)" con rimozione della copertura del torrente "valle fontana bruna"*», nella quale si esprimeva una proposta di attività integrativa, «*preordinata alla successiva progettazione di una proposta di intervento che dovrà essere necessariamente modulata e dimensionata tenendo conto dell'esito degli accertamenti in questione*», chiedendo di poter svolgere quanto prima, alla presenza di ARPA un incontro tecnico;
- in data 28 aprile 2022, codesto Comune procedeva a richiedere agli Enti competenti e alle parti interessate la disponibilità ad uno specifico incontro tecnico;
- in data 31 maggio 2022, Giorgio Ruffini, in proprio e in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Ercos S.p.A. sollecitava un riscontro;
- in data 21 giugno 2022, si teneva il suddetto incontro tecnico, durante il quale, tra il resto, l'avvocato Andrea Martelli chiedeva al Comune di procedere a convocare apposita Conferenza dei Servizi sincrona al fine di valutare definitivamente la realizzabilità delle indagini tecniche proposte;
- in data 13 luglio 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza n. 776/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022, respingeva il ricorso promosso da Ercos S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* e da Giorgio Ruffini per l'annullamento, in via principale, dell'Atto Dirigenziale, n. 6397 del 9 dicembre 2016, avente ad oggetto «*diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 e s.m.i. a carico della società Ercos s.p.a. nella persona del rappresentante dell'impresa Giorgio Ruffini, quale soggetto responsabile dei superi delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) nelle acque di falda accertati nei piezometri di valle del sito denominato ex Ercos ubicato in via IV novembre, Monticelli Brusati (BS)*», nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti;
- in data 16 agosto 2022, codesto Comune procedeva a convocare Conferenza dei Servizi per il giorno 16/09/2022, ore 9.00, in presenza o con possibilità di collegamento telematico, per la valutazione della «*Proposta tecnica (CON RISERVA) per la sistemazione/messa in sicurezza definitiva dell'area denominata "ex ercos, via 4 Novembre, Monticelli Brusati" con rimozione della copertura del torrente "Valle Fontana Bruna"*» avanzata da Giorgio Ruffini, in proprio e in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Ercos S.p.A. in data 26 aprile 2022;
- in 14 settembre 2022, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia, Dipartimento provinciale di Brescia, con propria nota protocollo n. 0143633, (registrata al protocollo generale di questo comune in pari data al numero 7273) comunicava che «*per*

- sopraggiunti impegni inderogabili, la scrivente Agenzia non potrà presenziare alla Conferenza dei Servizi di cui sopra ma provvederà ad inviare le proprie valutazioni tecniche per gli aspetti ambientali di competenza entro la fine del mese di Settembre 2022»;*
- alla luce della suddetta comunicazione, codesta Amministrazione, con propria nota del 15/09/2022, protocollo 7330, rinviava la precitata Conferenza dei Servizi al giorno 03/10/2022, alle ore 9.30;
  - in data 30 settembre 2022, Giorgio Ruffini, in proprio e in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Ercos S.p.A. depositava, tra il resto, nota tecnica del 12/09/2022 a firma del dott. Marco Maggi, volta a descrivere le operazioni effettuate, come comunicato in precedenza, per la realizzazione del nuovo piezometro integrativo, denominato “Pz4-B”;
  - in data 30 settembre 2022, pervenivano dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia - Dipartimento provinciale di Brescia – alcune valutazioni tecniche, relative al documento tecnico “Rif. Aggiornamento del Piano di Caratterizzazione”, redatto ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 dal dott. Marco Maggi per conto di Ercos S.p.A.;
  - in data 03 ottobre 2022, aveva luogo la suddetta Conferenza dei Servizi;

**VISTA** la nota prot. 153540 del 30/09/2022, registrata la protocollo comunale n. 7777/2022, con la quale l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia - Dipartimento provinciale di Brescia - ha fatto pervenire, a mezzo pec, a codesta Amministrazione e agli altri soggetti interessati le proprie valutazioni tecniche, evidenziando, in particolare, come *«prendendo atto che la rete piezometrica campionabile è costituita dai 5 piezometri preesistenti e dal nuovo Pz4-B, si propone all’A.C. di disporre il monitoraggio della falda in corrispondenza di tutti i monitori, attraverso 3 campagne da attuarsi nell’arco di un anno. Al termine di questa prima fase, potrà essere valutata la necessità di realizzare ulteriori piezometri esterni al sito e/o di prolungare il monitoraggio.*

*La qualità ambientale della matrice acque sotterranee dovrà essere verificata attraverso la ricerca di manganese e Cloruro di Vinile, la cui concentrazione dovrà essere confrontata con le CSC previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/06 e s.m.i.*

*Prendendo atto della rete di monitoraggio dei soil gas, si prescrive che il campionamento avvenga utilizzando, come substrato di captazione, fiale di carbone small anziché canister. A tal riguardo, si fa presente che il Laboratorio dell’Agenzia ha riscontrato anomalie sulle fiale della marca “Hygitest” (HYG) che, pertanto, non dovrebbe essere scelte per le attività in oggetto. In caso contrario sarà necessario fornire anche la fiala “Bianco di Lotto”. Tutte le fiale usate per i campionamenti (indipendentemente dalla marca) dovranno appartenere al medesimo lotto.*

*Inoltre, si invita la Parte a prendere contatti, preventivamente al campionamento, con il Laboratorio dell’Agenzia al fine di verificare le metodiche analitiche, i parametri determinabili ed i limiti di quantificazione LOQ, consentendo di stabilire i corretti tempi di campionamento.*

*Infine, si chiede di fornire una breve ricostruzione delle attività di indagine svolte in passato sulla matrice suolo/sottosuolo ubicando in planimetria, ove possibile, i punti di campionamento e riportando in tabella le risultanze analitiche ed i superamenti delle CSC.*

*Parimenti, in riferimento alle terre di fonderia, si chiede di dare riscontro dell’ubicazione dei punti di campionamento in corrispondenza dei quali, in passato, sono stati eseguiti i test di cessione e delle risultanze analitiche degli stessi.*

*Si evidenzia che il presente contributo non costituisce presunzione di legittimità nei confronti di altri eventuali nulla osta e/o pareri previsti dalla vigente normativa (...).*».

**VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi del 03/10/2022, allegato alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, con tutti i pareri, interventi e risultanze in esso contenute e/o allegati;

**RIBADITO CHE** codesta Amministrazione Comunale, come già evidenziato, in sede di Conferenza dei Servizi:

- non ritiene condivisibile l'esclusione delle attività di apertura del Torrente Valle Bruna dalle procedure del titolo V del D.Lgs 152/2006, considerato che:
  - il PZ4, i cui campionamenti sulla matrice acqua evidenziano il supero di CSC, è posizionato all'interno dell'area demaniale del torrente come individuata in mappa N.C.T.R.;
  - come si evince dalla documentazione allegata al Piano di caratterizzazione approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio in data 03/12/2014 n. 282, i riempimenti del tombamento del corso d'acqua in questione sono stati realizzati con i rifiuti presenti sull'area, attuale fonte di contaminazione.
- ritiene prioritaria l'attività di riapertura del Torrente Valle Fontana Bruna per contribuire positivamente al procedimento di bonifica che interessa il Sito in oggetto;
- ritiene fatte salve tutte le precisazioni e i distinguo precedentemente espressi nonché la Determinazione n. 301 del 23/09/2021 e la qualificazione di quanto presente in sito, su cui il Comune si è già espresso;
- rileva l'esigenza di evitare che le attività previste nella proposta tecnica in oggetto, interferiscano, sia sotto un profilo operativo, sia sotto un profilo temporale, con l'attività di apertura del citato torrente;
- ritiene utile rammentare che, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, gli interventi di messa in sicurezza permanente sono possibili esclusivamente nei confronti delle matrici ambientali e non (anche) delle sorgenti di contaminazione;
- ritiene utile precisare che, allo stato attuale, non vi sono nuovi elementi per discostarsi dalla posizione già assunta in precedenza dalla p.a., ciò anche avendo riguardo delle recenti pronunce TAR che hanno interessato l'area in oggetto;
- ritiene tutt'ora valido il piano di caratterizzazione del sito in oggetto, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio in data 03/12/2014 n. 282, in cui il soggetto attuatore del piano indicava esplicitamente, sia nel piano stesso che, in particolare, a mezzo di elaborato grafico integrativo agli esiti di caratterizzazione (novembre 2014), in circa 29.000 mc il volume da rimuovere dal sito;

**RAVVISATA** la necessità di esprimersi sul documento in oggetto, presentato da Ercos S.p.A., e sulle risultanze della Conferenza dei Servizi del 03/10/2022;

**CONSIDERATO** che, fermo quanto sopra, non vi sono ragioni tali da impedire l'accoglimento della proposta tecnica in oggetto, seppur con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi e fornite da ARPA con nota del 30/09/2022;

**RILEVATO** che anche Provincia di Brescia ha espresso parere favorevole alla proposta presentata da Ercos S.p.A. relativamente al sito oggetto di ordinanza provinciale *ex art.* 244, purché la stessa venga eseguita nel rispetto delle prescrizioni dettate da ARPA nel parere tecnico del 30/09/2022;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 241/1990;

**DETERMINA**

1) di prendere atto del contenuto del parere tecnico formulato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia - Dipartimento provinciale di Brescia, con nota prot. 153540 del 30 settembre 2022, registrata al protocollo comunale n. 7777/2022;

2) di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 3/10/2022;

3) di prendere atto delle considerazioni, proposte e integrazioni presentate da Ercos S.p.A.;

4) di approvare, per le motivazioni dettagliate nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni già ricordate e di seguito riportate, la «*Proposta tecnica (CON RISERVA) per la sistemazione/messa in sicurezza definitiva dell’area denominata “ex ercos, via 4 Novembre, Monticelli Brusati” con rimozione della copertura del torrente “Valle Fontana Bruna”*» avanzata da Giorgio Ruffini, in proprio e in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Ercos S.p.A. in data 26 aprile 2022 (registrazione al protocollo comunale al numero 2915/2022) con le integrazioni del 12 settembre 2022 (registrazione al protocollo comunale in data 30/09/2022 al numero 7759);

5) di stabilire che le attività oggetto della proposta tecnica di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi e delle valutazioni tecniche fornite dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia - Dipartimento provinciale di Brescia, con nota prot. 153540 del 30 settembre 2022, protocollo comunale n. 7777/2022 e, in particolare, che:

- i. la campagna di monitoraggio dovrà estendersi, attraverso 4 campagne, una per stagione, da attuarsi nell’arco di un anno, sia ai piezometri preesistenti, coincidenti con i piezometri che risultavano campionabili, denominati Pz1, Pz4, Pz8, Pz9 e Pz10, che al nuovo piezometro Pz4-B, sia ai restanti piezometri, previa verifica che gli stessi forniscano acqua in misura sufficiente;
- ii. al termine del monitoraggio di cui al punto precedente potrà essere valutata la necessità di realizzare ulteriori piezometri esterni al sito e/o di prolungare il monitoraggio stesso;
- iii. la qualità ambientale della matrice acque sotterranee dovrà essere verificata attraverso la ricerca di manganese e Cloruro di Vinile, la cui concentrazione dovrà essere confrontata con le CSC previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- iv. con riguardo al monitoraggio del *soil gas*, il campionamento dovrà avvenire utilizzando, come substrato di captazione, fiale di carbone small anziché canister;
- v. tutte le fiale usate per i campionamenti dovranno appartenere al medesimo lotto;
- vi. in caso di utilizzo di fiale “Hygitest” (HYG), dovrà essere fornita anche la fiala “Bianco di Lotto”;
- vii. la posizione delle sonde per il “*soil gas*” dovrà essere definita con precisione;
- viii. il posizionamento delle sonde per il “*soil gas*” e le relative attività di monitoraggio, nonché ogni altra attività tecnica posta in essere, non dovranno incidere, negativamente, sia sotto un profilo operativo, sia sotto un profilo temporale, con le operazioni di riapertura del torrente Valle Fontana Bruna;
- ix. la Parte dovrà, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, prendere contatti, preventivamente al campionamento, con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia - Dipartimento provinciale di Brescia - al fine di verificare le metodiche analitiche; i parametri determinabili e i limiti di quantificazione LOQ, consentendo di stabilire i corretti tempi di campionamento, nonché al fine di concordare alcune possibili date per il campionamento in contraddittorio;

- x. la Parte dovrà, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, fornire alla suddetta Agenzia, informandone anche gli altri Enti interessati, una breve ricostruzione delle attività di indagine svolte in passato sulla matrice suolo/sottosuolo ubicando in planimetria, ove possibile, i punti di campionamento e riportando in tabella le risultanze analitiche ed i superamenti delle CSC, nonché dando riscontro dell'ubicazione dei punti di campionamento in corrispondenza dei quali, in passato, sono stati eseguiti i test di cessione e delle risultanze analitiche degli stessi;
  - xi. la Parte dovrà, entro la data del 25/02/2023, presentare agli Enti competenti un cronoprogramma delle operazioni che intende svolgere, con indicazione del posizionamento delle sonde e delle operazioni inerenti e conseguenti;
- 6) di precisare che l'approvazione di cui al punto 4 è da intendersi quale attività preordinata alla successiva progettazione di una proposta di intervento sul sito nel rispetto della vigente normativa ambientale e, pertanto, non comporta una modifica delle posizioni, valutazioni e determinazioni già precedentemente assunte dalla competente amministrazione in merito al procedimento in oggetto;
- 7) di continuare l'attività di MISE attualmente in atto;
- 8) di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, nonché di adempiere a tutti gli oneri di pubblicazione e trasparenza;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento, oltre che ai diretti interessati, anche alla proprietà del sito, nonché ai vari Enti competenti;
- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Responsabile Area Tecnica**  
Geom. Giampietro Fongaro

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune

Il Segretario Comunale  
Laura Cortesi